Consiglio Nazionale CONI del 4 maggio 2016

Codice del COLLEGIO DI GARANZIA PER PROCEDIMENTI ARBITRALI IN MATERIA DI LICENZE UEFA

- 1. Il Collegio di Garanzia dello Sport, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, è l'Organo Arbitrale in materia di Licenze UEFA (di seguito "Organo"). Ad esso sono devolute le controversie tra la FIGC e una società cui sia stata negata o revocata la Licenza UEFA a seguito della pronuncia della Commissione di secondo grado delle Licenze UEFA istituita presso la FIGC. Condizione di procedibilità della domanda è il previo esperimento dei rimedi interni resi disponibili dalla FIGC.
- 2. L'Organo è composto da 3 (tre) membri, dei quali due scelti dalle parti tra i componenti delle sezioni del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI e il terzo, con funzioni di Presidente, designato tra i Presidenti di sezione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI dal Presidente del medesimo Collegio, il quale può anche designare se stesso.
- 3. Entro il termine perentorio, a pena di decadenza, di 2 (due) giorni dalla decisione della Commissione di secondo grado delle Licenze UEFA, la società deve trasmettere alla FIGC e all'Organo - a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi: legalefigc@pec.figc.it e collegiogaranziasport@cert.coni.it - istanza arbitrale contenente l'esposizione della propria domanda e delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali la stessa è fondata, accompagnata da copia della decisione impugnata e di tutti i documenti di cui intende avvalersi nel corso del procedimento. Contestualmente, la parte istante provvede alla nomina di un componente dell'Organo e indica l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale intende ricevere tutte le comunicazioni del procedimento. Contestualmente. la parte istante trasmette all'Organo prova dell'assolvimento dell'obbligo di pagamento dei diritti e onorari di funzionamento dell'Organo di cui al successivo articolo 11.
- 4. Entro il termine perentorio di 2 (due) giorni dalla ricezione dell'istanza arbitrale, la FIGC deve costituirsi in giudizio mediante la trasmissione - a mezzo posta elettronica certificata - alla parte istante e all'Organo di una memoria di risposta contenente l'esposizione della propria domanda e delle ragioni in fatto e in

- diritto sulla quale la stessa è fondata, accompagnata da copia di tutti i documenti di cui intende avvalersi nel corso del procedimento arbitrale e dalla nomina di un componente dell'Organo.
- 5. Entro 1 (un) giorno dalla risposta della FIGC, il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI raccoglie l'accettazione della designazione dei due componenti dell'Organo indicati dalle parti e provvede alla designazione del presidente dell'Organo, fissando l'udienza di discussione nei successivi 3 (tre) giorni. Contestualmente, convoca le parti all'udienza e dà notizia dell'instaurazione del procedimento mediante comunicazione sul sito Internet del CONI.
- Entro le ore 10 del giorno dell'udienza di discussione, eventuali soggetti controinteressati possono depositare memoria di costituzione ovvero partecipare all'udienza esponendo oralmente la propria posizione.
- 7. Entro le ore 10 del giorno dell'udienza di discussione, le parti hanno la facoltà di depositare memorie difensive mediante trasmissione all'Organo e all'altra parte a mezzo di posta elettronica certificata.
- Laddove uno dei termini di cui al presente codice scada di domenica o in giorno festivo per la città di Roma, lo stesso termine è automaticamente prorogato al primo giorno successivo non festivo.
- 9. All'esito dell'udienza, durante la quale le parti hanno facoltà di essere sentite personalmente o mediante consulenti di propria fiducia, l'Organo si riunisce in camera di consiglio ed emette immediatamente il dispositivo della decisione, provvedendo a darne comunicazione alle parti e riservandosi la pubblicazione delle motivazioni, da redigersi in forma semplificata, nei successivi 15 (quindici) giorni. La decisione dell'Organo non è impugnabile.
- 10. Sia per la predisposizione del ricorso e degli atti difensivi, sia per la partecipazione all'udienza, le parti hanno l'obbligo di farsi assistere e rappresentare da soggetti iscritti all'albo degli avvocati, muniti di regolare procura.
- 11. L'accesso all'Organo è subordinato al pagamento, da parte della società istante, dei diritti e onorari di funzionamento dell'Organo, determinati in misura forfetaria nell'importo di € 2.000,00 da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto avente le seguenti coordinate IBAN IT19O0100503309000000000086 e con la seguente causale (RICORSO CDGS CONI).